

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 9 marzo 2019

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 12 settembre 2018, n. 17.

Modifiche alla legge regionale 25 gennaio 1984, n. 7 (Norme per la regolamentazione dell'attività di tassidermia e di imbalsamazione). (18R00416).....

Pag. 1

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 2018, n. 18.

Misure per semplificare e facilitare l'accesso alle agevolazioni economiche destinate alle imprese liguri colpite dal crollo del Ponte Morandi. (18R00425).....

Pag. 3

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
22 novembre 2018, n. 31.

Criteri applicativi per il contenimento del consumo di suolo. (19R00013).....

Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
22 novembre 2018, n. 32.

Modifiche al regolamento di esecuzione relativo alle tariffe per l'acqua potabile. (19R00014).....

Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
30 novembre 2018, n. 33.

Modifiche del regolamento istitutivo dell'Agenzia Demanio provinciale. (19R00019).....

Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
30 novembre 2018, n. 34.

Modifica dei termini relativi alle norme di prevenzione incendi in materia di pubblici esercizi. (19R00020).....

Pag. 7

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2018, n. 18.

Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2017. (18R00404).....

Pag. 7

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2018, n. 19.

Disposizioni urgenti in materia di rappresentanza istituzionale degli enti locali e modifiche alla legge regionale 12/2015. (18R00397).....

Pag. 9

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2018, n. 25.

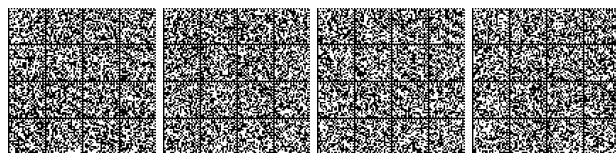
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 (Legge di stabilità regionale 2019). (19R00039).....

Pag. 10

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2018, n. 26.

Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021. (19R00040).....

Pag. 15



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2018, n. 44.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2017. (18R00407) *Pag.* 17

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2018, n. 45.

Bilancio di previsione finanziario 2018-2020. Assestamento. (18R00408)..... *Pag.* 20

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2018, n. 46.

Disposizioni in materia di procedura di gara ed incentivi per funzioni tecniche. Modifiche alla l.r. 38/2007. (18R00409)..... *Pag.* 22**REGIONE SICILIA**

LEGGE 9 agosto 2018, n. 15.

Istituzione della Giornata regionale del ricordo e della legalità e del Forum permanente contro la mafia e la criminalità organizzata. (18R00399)..... *Pag.* 26

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 12 settembre 2018, n. 17.

Modifiche alla legge regionale 25 gennaio 1984, n. 7 (Norme per la regolamentazione dell'attività di tassidermia e di imbalsamazione).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 13 del 19 settembre 2018)

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 25 gennaio 1984, n. 7 (Norme per la regolamentazione dell'attività di tassidermia e di imbalsamazione)

1. L'articolo 1 della l.r. 7/1984, è sostituito dal seguente: «Articolo 1

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 46 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni e integrazioni, disciplina l'attività di tassidermia e di imbalsamazione.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alla preparazione in osso dei trofei di specie abbattute nel rispetto della normativa vigente.».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 7/1984

1. Al primo comma dell'articolo 2 della l.r. 7/1984, le parole: «cui provvede la Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «della Regione», la parola: «indicata» è sostituita dalle seguenti: «di cui» e le parole: «Sono esentati all'autorizzazione gli enti e le» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni della presente legge non si applicano agli enti e alle».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 3 della l.r. 7/1984

1. Il primo comma dell'articolo 3 della l.r. 7/1984, è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale nomina una Commissione per la tassidermia composta dal responsabile della struttura regionale competente in materia di caccia o suo delegato, con funzioni di Presidente, da un esperto di fauna indicato

dall'Università degli Studi di Genova, da un rappresentante del Comando per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, da un esperto tassidermista indicato dal Civico Museo di Storia naturale di Genova e da un dipendente della struttura regionale competente, con funzioni di segretario.».

2. Al secondo comma dell'articolo 3 della l.r. 7/1984, le parole: «, prima di esprimere il proprio parere sull'autorizzazione di cui all'articolo 2,» sono soppresse.

3. Dopo il secondo comma dell'articolo 3 della l.r. 7/1984, è inserito il seguente:

«2 bis. Nel provvedimento di nomina la Giunta regionale può dettare disposizioni in ordine allo svolgimento dell'esame.».

Il terzo comma dell'articolo 3 della l.r. 7/1984, è sostituito dal seguente:

«3. La Commissione, in caso di esito positivo dell'esame in tutte le materie elencate al secondo comma, esprime parere favorevole all'autorizzazione di cui all'articolo 2.».

Il quarto comma dell'articolo 3 della l.r. 7/1984, è sostituito dal seguente:

«4. La Commissione opera a titolo gratuito.».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 4 della l.r. 7/1984

1. Al primo comma dell'articolo 4 della l.r. 7/1984, le parole: «È consentita l'imbalsamazione» sono sostituite dalle seguenti: «Sono consentite l'imbalsamazione o la preparazione tassidermica».

2. Al secondo comma dell'articolo 4 della l.r. 7/1984, dopo le parole: «l'imbalsamazione» sono inserite le seguenti: «o la preparazione tassidermica».

3. Dopo il secondo comma dell'articolo 4 della l.r. 7/1984, sono aggiunti i seguenti:

«2 bis. I tassidermisti o imbalsamatori devono chiedere alla Regione il nullaosta alla preparazione di esemplari appartenenti a specie:

- particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2 della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni;

- non cacciabili;

- cacciabili, per i quali la richiesta di preparazione sia stata avanzata al di fuori dei periodi in cui ne è consentita la caccia.

2 ter. Le richieste di nullaosta devono essere presentate alla competente struttura regionale accompagnate da idonea documentazione rilasciata da medico veterinario, attestante che il decesso è avvenuto per cause naturali o accidentali o, nel caso di specie cacciabili di cui si richiede il trattamento in periodo diverso da quello di caccia alla specie, che l'esemplare è stato abbattuto legittimamente e sottoposto a trattamento di lunga conservazione.

2 quater. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la competente struttura, dopo aver effettuato, se necessario, ulteriori accertamenti, rilascia il nullaosta. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della stessa, il nullaosta si intende comunque rilasciato. In caso di diniego, la competente struttura regionale provvede alla destinazione d'uso a fini didattico-scientifici oppure, ove necessario, alla distruzione delle spoglie.



2 quinquies. Per le specie particolarmente protette o di rilevante interesse scientifico, il nullaosta è rilasciato sentito il Civico Museo di Storia naturale di Genova.».

Art. 5.

Modifiche all'articolo 5 della l.r. 7/1984

1. All'articolo 5 della l.r. 7/1984, le parole: «dall'Amministrazione provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Regione» e alla fine del comma sono aggiunte le parole: «nonché gli estremi dell'eventuale nullaosta di cui all'articolo 4».

Art. 6.

Modifiche all'articolo 6 della l.r. 7/1984

1. Al primo comma dell'articolo 6 della l.r. 7/1984, dopo la parola: «imbalsamatore» è inserita una virgola, la parola: «loro» è soppressa e la parola: «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione».

2. Al secondo comma dell'articolo 6 della l.r. 7/1984, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma» e la parola: «provinciale» è sostituita dalla seguente: «regionale».

Art. 7.

Modifiche all'articolo 7 della l.r. 7/1984

1. Al quarto comma dell'articolo 7 della l.r. 7/1984, dopo le parole: «un'etichetta» sono inserite le seguenti: «inalterabile, saldamente» e le parole: «Provincia di...» sono sostituite dalle seguenti: «Regione Liguria».

Art. 8.

Modifiche all'articolo 8 della l.r. 7/1984

1. Al primo comma dell'articolo 8 della l.r. 7/1984, le parole: «a tempo indeterminato» sono sostituite dalle seguenti: «per un anno» e le parole: «nel caso di più violazioni della stessa disposizione o prescrizione» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di recidiva».

Art. 9.

Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 7/1984

1. L'articolo 9 della l.r. 7/1984, è sostituito dal seguente:
«Articolo 9

a. Coloro che detengono a qualsiasi titolo preparati tassidermici (animali «imbalsamati» o «impagliati») realizzati antecedentemente al 25 gennaio 1984 e non dichiarati alle amministrazioni provinciali sono tenuti a fornirne l'elenco dettagliato alla Regione, con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata (PEC).».

Art. 10.

Modifiche all'articolo 10 della l.r. 7/1984

1. Al primo comma dell'articolo 10 della l.r. 7/1984, sono apportate le seguenti modifiche:

a. alla lettera a), le parole: «lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 250,00», le parole: «lire 5.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.500,00» e le parole: «l'esecuzione della» sono sostituite dalle seguenti: «l'esclusione dalla»;

b. alla lettera b), le parole: «lire 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 25,00», le parole: «lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 250,00», dopo le parole: «l'imbalsamazione» sono inserite le seguenti: «e la preparazione tassidermica» e le parole: «per i quali l'articolo 4 consente l'imbalsamazione» sono sostituite dalle seguenti: «consentiti dall'articolo 4»;

c. alla lettera c), le parole: «lire 20.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 10,00» e le parole: «lire 200.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100,00»;

d. alla lettera d), le parole: «lire 40.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 20,00» e le parole: «lire 400.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 200,00»;

e. alla lettera e), le parole: «lire 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 25,00» e le parole: «lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 250,00»;

f. alla lettera f), le parole: «lire 60.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 30,00» e le parole: «lire 600.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300,00»;

g. alla lettera g), le parole: «lire 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 25,00», le parole: «lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 250,00» e le parole: «nei termini» sono soppresse;

h. dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

«g bis) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00 per la detenzione di esemplari appartenenti a specie cacciabili preparati in violazione delle norme della presente legge.».

2. Alla fine del secondo comma dell'articolo 10 della l.r. 7/1984, sono aggiunte le parole: «(Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni».

Art. 11.

Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 7/1984

1. L'articolo 11 della l.r. 7/1984, è sostituito dal seguente:

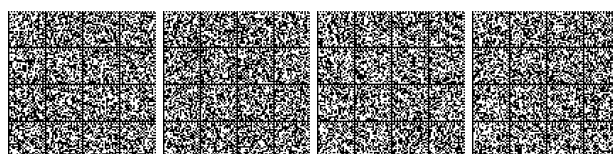
«Articolo 11

1. La vigilanza per l'osservanza della presente legge è affidata ai soggetti indicati all'articolo 48 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni.».

Art. 12.

Abrogazione dell'articolo 12 della l.r. 7/1984

1. L'articolo 12 della l.r. 7/1984, è abrogato.



La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 12 settembre 2018

Il Presidente: TOTI

(omissis).

18R00416

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 2018, n. 18.

Misure per semplificare e facilitare l'accesso alle agevolazioni economiche destinate alle imprese liguri colpite dal crollo del Ponte Morandi.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 15 del 5 ottobre 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Semplificazioni procedurali a favore delle imprese danneggiate dal crollo del Ponte Morandi

1. A seguito del crollo avvenuto in data 14 agosto 2018 di un tratto del viadotto Polcevera dell'Autostrada A10, noto come Ponte Morandi, nel Comune di Genova, al fine di semplificare e snellire le procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni economiche regionali a favore delle attività economiche danneggiate dall'evento di cui sopra, per danni diretti e indiretti come da modulistica regionale predisposta, le agevolazioni non cofinanziate con fondi comunitari non sono subordinate alla regolarità contributiva dell'impresa, in deroga a quanto disposto dall'art. 6, comma 3, della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 2 ottobre 2018

Il Presidente: TOTI

(Omissis).

18R00425

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
22 novembre 2018, n. 31.

Criteri applicativi per il contenimento del consumo di suolo.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 48/Sez. Gen. del 29 novembre 2018)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 20 novembre 2018, n. 1193;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri applicativi per il contenimento del consumo di suolo, in esecuzione dell'art. 17, comma 6 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, recante «Territorio e paesaggio», di seguito denominata «legge».

Art. 2.

Definizione

1. L'area insediabile comprende zone con le destinazioni urbanistiche di cui all'art. 22, comma 1 della legge, inclusi gli spazi verdi urbani ad esse connessi e le aree adatte allo sviluppo urbano.



Art. 3.

Finalità

1. L'obiettivo della delimitazione dell'area insediabile è la separazione strutturale delle aree abitate e del paesaggio non insediato ai fini del contenimento e del costante monitoraggio del consumo di suolo.

Art. 4.

Criteri di delimitazione

1. L'area insediabile è delimitata sulla base dei seguenti criteri:

- a) area urbanizzata;
- b) struttura insediativa compatta e continua;
- c) varietà di destinazioni d'uso;
- d) dotazione di strutture pubbliche o commerciali ovvero di entrambe;
- e) possibilità di sviluppo delle aree funzionali o dei terreni edificabili;
- f) aree verdi pubbliche accessibili;
- g) dotazione di servizi pubblici di trasporto;
- h) approvvigionamento di acqua potabile e smaltimento delle acque reflue;
- i) illuminazione ed esposizione al sole.

Art. 5.

Modalità di delimitazione delle aree

1. La delimitazione delle aree insediabili avviene mediante:

- a) il rilievo dell'esistente;
- b) la determinazione del fabbisogno;
- c) l'identificazione delle aree non edificabili.

2. Il rilievo dell'esistente di cui al comma 1, lettera a), è finalizzato alla identificazione delle aree già urbanizzate, inclusi gli spazi verdi urbani ad esse connessi. La base per l'identificazione delle aree è costituita dall'analisi dei pregressi periodi di pianificazione sulla base di indagini statistiche e dei piani elaborati in passato. Devono essere descritti lo sviluppo della popolazione, le attività economiche suddivise per settori spazialmente rilevanti e devono essere rappresentate particolari influenze esterne che hanno comportato significative modifiche alla pianificazione. Le zone insediate già esistenti devono essere rappresentate graficamente per i diversi periodi di pianificazione. Anche per la rappresentazione dello stato di fatto devono essere rappresentate graficamente le aree già insediate, suddivise per categoria di destinazione urbanistica ai sensi dell'art. 22 della legge, ivi compresi gli spazi verdi urbani. Il potenziale di utilizzo delle aree insediate già esistenti va indicato secondo le diverse categorie di destinazione.

3. Ai fini della determinazione del fabbisogno di cui al comma 1, lettera b), si effettua una previsione dello sviluppo della popolazione e delle attività economiche sulla base delle previsioni elaborate dall'Istituto provinciale di statistica (ASTAT) nonché degli obiettivi politici. Il fab-

bisogno totale di aree è determinato dal fabbisogno accerato di aree per le diverse destinazioni d'uso all'interno delle aree insediate e dal fabbisogno derivante dagli standard urbanistici. Tenendo conto del potenziale di utilizzo indicato nel rilievo dell'esistente e delle aree necessarie in base alla determinazione del fabbisogno totale, sono elaborati un elenco del potenziale di riorganizzazione delle aree urbane e rurali e un elenco delle aree residue con proposte di riutilizzazione o di nuovo utilizzo delle stesse. L'effettivo fabbisogno netto di aree insediative e spazi verdi risulta detraendo dal fabbisogno totale di aree il potenziale di utilizzazione.

4. Per i fini di cui al comma 1, lettera c), devono essere identificate e rappresentate graficamente le aree non edificabili all'interno delle aree insediabili. Le aree non edificabili oppure parzialmente edificabili comprendono le aree verdi urbane, nonché tutte le aree soggette a un divieto di edificazione, quali le zone di protezione delle acque, le aree di tutela dell'acqua potabile, le aree soggette a tutela paesaggistica, le zone con elevati pericoli naturali, le aree forestali vincolate idrogeologicamente, le zone alluvionali, altre aree soggette a rischio, le zone di rispetto cimiteriale e simili.

5. La delimitazione dell'area insediabile è effettuata tenendo conto del contingente stabilito ai sensi dell'art. 9. L'area insediabile è georeferenziata, contrassegnata graficamente e delimitata mediante una linea continua, che ricomprende le aree insediate esistenti e quelle insediabili in futuro nel territorio comunale, e può contenere anche aree non edificabili.

Art. 6.

Coordinamento con le strutture organizzative provinciali

1. Nel processo di delimitazione dell'area insediabile i comuni devono in ogni caso coinvolgere le seguenti strutture organizzative provinciali secondo le rispettive competenze:

- a) Agenzia provinciale per l'ambiente;
- b) Agenzia provinciale per la protezione civile;
- c) Ripartizione natura, paesaggio e sviluppo del territorio;
- d) Ripartizione foreste;
- e) Ripartizione agricoltura;
- f) Ripartizione beni culturali;
- g) Ufficio geologia e prove materiali;
- h) Ripartizione mobilità;
- i) Ripartizione servizio strade.

2. Presupposto per l'avvio del procedimento di approvazione del programma di sviluppo comunale ai sensi dell'art. 53 della legge da parte del consiglio comunale è lo svolgimento di una seduta di coordinamento con le strutture provinciali.



Art. 7.

Aree verdi e superfici libere nell'area insediabile

1. Nel programma di sviluppo comunale il comune definisce le strategie per la conservazione, il miglioramento della qualità, l'integrazione e il collegamento delle aree verdi e delle superfici libere all'interno dell'area insediabile.

2. A tal fine gli spazi verdi e le superfici libere esistenti, nonché le potenziali aree per futuri spazi verdi e superfici libere, sono rilevati dal comune e classificati in termini di qualità sotto l'aspetto della tutela della natura, delle caratteristiche microclimatiche, della permeabilità del suolo, dell'idoneità all'infiltrazione delle acque piovane, dell'accessibilità, delle infrastrutture esistenti, delle dotazioni, ecc.

3. Il comune confronta i dati raccolti con gli standard minimi stabiliti ai sensi dell'art. 21 della legge e definisce, in relazione alle caratteristiche del luogo, ulteriori criteri quantitativi e qualitativi.

4. Il comune assicura il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo stabiliti ai diversi livelli di pianificazione, anche tramite l'utilizzo di strumenti di pianificazione complementari quali il «piano del verde comunale» definito a livello di piano comunale e «piano del verde» a livello di pianificazione attuativi.

Art. 8.

Documenti

1. Ai fini della determinazione dell'area insediabile vanno elaborati i seguenti documenti:

a) relazione illustrativa con i seguenti contenuti minimi:

1) rilievo dell'esistente con analisi dello sviluppo storico, di particolari fattori per lo sviluppo dell'insediamento e delle destinazioni attuali;

2) definizione del fabbisogno basato sui dati statistici degli ultimi anni riguardanti lo sviluppo demografico ed economico;

3) descrizione dettagliata degli obiettivi perseguiti dalla pianificazione territoriale del comune;

4) descrizione delle possibilità di utilizzazione di edifici esistenti e di terreni non edificati all'interno dell'area insediabile;

5) calcolo del nuovo fabbisogno di aree, suddiviso a seconda delle rispettive destinazioni d'uso;

6) motivazione delle decisioni assunte circa la localizzazione delle nuove aree da insediare, anche rispetto alle caratteristiche e all'immagine del luogo, al collegamento alle infrastrutture, al collegamento alla rete di trasporto e ai trasporti pubblici, alla edificabilità in considerazione della pendenza, dell'esposizione al sole e dell'andamento del terreno;

7) documentazione fotografica con immagine globale e viste prospettiche del luogo;

b) rappresentazione sulla carta tecnica dello sviluppo delle aree insediate in scala 1:5.000 o 1:10.000;

c) rappresentazione dell'area insediabile sulla carta tecnica in scala 1:5.000.

Art. 9.

Contingente massimo di consumo di suolo

1. Nel programma di sviluppo comunale, il comune definisce il contingente massimo di consumo di suolo ammesso nel periodo di pianificazione per le future aree insediabili e le infrastrutture di trasporto.

2. Il contingente massimo di consumo di suolo è stabilito tenendo conto del fabbisogno totale, calcolato ai sensi dell'art. 5, comma 3, nonché del territorio insediativo disponibile nel comune.

3. La superficie massima che può essere inserita nell'area insediabile — anche tenuto conto delle caratteristiche geo-morfologiche del territorio e di fattori ambientali specifici — risulta dalla somma delle aree insediate e delle infrastrutture di trasporto esistenti di cui all'art. 5, comma 2, del fabbisogno di aree calcolato per le future aree insediate, comprese le infrastrutture di trasporto, degli spazi verdi, delle aree libere necessarie calcolate ai sensi dell'art. 5, comma 3, e delle aree non edificabili di cui all'art. 5, comma 4.

Art. 10.

Rilevazione e monitoraggio del consumo di suolo

1. La rilevazione e il monitoraggio del consumo del suolo sono effettuati dal comune.

2. La rilevazione dell'utilizzo del suolo è effettuata in maniera tale da poter distinguere fra aree permeabili e impermeabili e consentire la conseguente adozione di misure atte a contenere il consumo di suolo.

3. Devono essere identificate le superfici la cui permeabilità può essere ripristinata, nonché le aree destinate alla rinaturalizzazione permanente, quali le aree di compensazione.

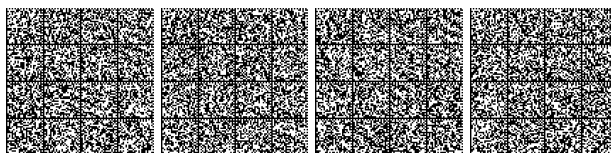
Art. 11.

Capacità insediativa residuale

1. La capacità insediativa residuale rilevata autonomamente dal comune, compresa quella risultante dall'indagine sugli edifici non utilizzati, dev'essere indicata nel rilievo dell'esistente.

2. Il rilievo delle aree già dotate di infrastrutture, ma non ancora edificate, avviene sovrapponendo il piano di zonizzazione con la mappa catastale e l'ortofoto.

3. L'identificazione del potenziale di densificazione avviene mediante il raffronto dello stato di fatto con il possibile utilizzo futuro, sia per quanto riguarda l'eventuale realizzazione di cubatura aggiuntiva, sia per altre utilizzazioni, mantenendo costantemente un'elevata qualità insediativa. Il potenziale di densificazione così definito è posto alla base dei parametri urbanistici definiti nel piano comunale per il territorio e il paesaggio.



Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2020.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 22 novembre 2018

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER
(*Omissis*).

19R00013

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
22 novembre 2018, n. 32.

Modifiche al regolamento di esecuzione relativo alle tariffe per l'acqua potabile.

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 48/Sez. Gen. del 29 novembre 2018*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 20 novembre 2018, n. 1195

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2017, n. 29, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma 3:

«3. Nel calcolo della tariffa, gli ammortamenti di cui all'art. 3, comma 4, sono computati progressivamente; i relativi dettagli sono definiti nell'accordo sulla finanza locale ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche.»

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 22 novembre 2018

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER
(*Omissis*).

19R00014

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
30 novembre 2018, n. 33.

Modifiche del regolamento istitutivo dell'Agenzia Demanio provinciale.

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 49/Sez. Gen. del 6 dicembre 2018*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 27 novembre 2018, n. 1242;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 7/bis dell'art. 25 del decreto del Presidente della Provincia 27 dicembre 2016, n. 36, è così sostituito:

«7/bis. La messa a disposizione e a coltura di aree, individuate di comune accordo con il Centro di Sperimentazione Laimburg, nonché la messa a disposizione di risorse per le attività istituzionali di sperimentazione del Centro stesso, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), avviene per un periodo transitorio a titolo gratuito. Il ricavo dei prodotti agricoli delle aree messe a disposizione del Centro resta in ogni caso al Demanio provinciale. Il suddetto periodo transitorio si riferisce agli anni solari 2017, 2018 e 2019.»

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 30 novembre 2018

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

19R00019



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
30 novembre 2018, n. 34.

Modifica dei termini relativi alle norme di prevenzione incendi in materia di pubblici esercizi.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 49/Sez. Gen. del 6 dicembre 2018).

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 27 novembre 2018, n. 1245;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nel comma 1 dell'art. 27 dell'allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e successive modifiche, le parole: «entro il 1° dicembre 2018,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine previsto dalla normativa statale,».

Art. 2.

1. Il Modulo A allegato al decreto del Presidente della Provincia 13 aprile 2018, n. 11 è sostituito dal Modulo A allegato al presente decreto.

Art. 3.

1. Il Modulo B allegato al decreto del Presidente della Provincia 13 aprile 2018, n. 11 è sostituito dal Modulo B allegato al presente decreto.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 30 novembre 2018

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(Omissis).

19R00020

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2018, n. 18.

Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2017.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia SO33 del 1° agosto 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Approvazione del Rendiconto generale per l'esercizio 2017

1. È approvato il rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2017, che si allega e forma parte integrante della presente legge, con le risultanze espone negli articoli seguenti e così composto:

1) conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria redatto secondo gli schemi di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

2) quadro generale riassuntivo;

3) verifica degli equilibri di bilancio;

4) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

5) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;

6) prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

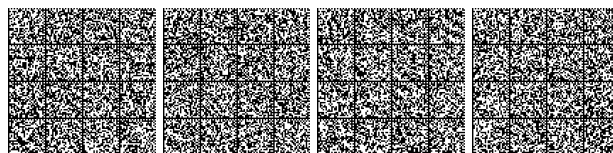
7) prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;

8) prospetto degli impegni per titoli, missioni, programmi e macroaggregati;

9) tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;

10) tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;

11) prospetto dei dati SIOPE;



- 12) prospetto relativo alla politica regionale unitaria;
- 13) prospetto relativo ai costi per missione;
- 14) elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;

15) Stato patrimoniale al 1° gennaio 2017 di raccordo al conto del patrimonio al 31 dicembre 2016 e relativa relazione;

16) Conto economico e stato patrimoniale al 31 dicembre 2017 e relativa nota integrativa;

17) relazione sulla gestione 2017;

18) rendiconto consolidato per l'esercizio 2017 ai sensi dell'art. 11, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

Gestione della competenza dell'esercizio finanziario 2017

1. Il totale delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2017 per la competenza propria dell'esercizio stesso risulta essere di 6.921.187.102,93 euro dei quali furono riscossi e versati 6.434.062.592,19 euro e rimasero da riscuotere e versare 487.124.510,74 euro.

2. Il totale delle spese accertate nell'esercizio finanziario 2017 per la competenza propria dell'esercizio stesso risulta essere di 7.309.597.769,20 euro dei quali furono pagati 6.685.354.793,84 euro e rimasero da pagare 624.242.975,36 euro.

Art. 3.

Gestione dei residui dell'esercizio finanziario 2017

1. I residui attivi dell'esercizio 2016 e precedenti restano determinati, come dal conto consuntivo del bilancio, in complessivi 795.317.928,74 euro dei quali furono riscossi 313.732.583,66 euro e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 2017 481.585.345,08 euro.

2. I residui passivi dell'esercizio 2016 e precedenti restano determinati, come dal conto consuntivo del bilancio, in complessivi 415.261.875,84 euro dei quali furono pagati 253.698.251,15 euro e rimasero da pagare al 31 dicembre 2017 161.563.624,69 euro.

3. I residui attivi al 31 dicembre 2017 restano determinati, come dal conto consuntivo del bilancio, in complessivi 968.709.855,82 euro.

4. I residui passivi al 31 dicembre 2017 restano determinati, come dal conto consuntivo del bilancio, in complessivi 785.806.600,05 euro.

Art. 4.

Fondo pluriennale vincolato

1. Il fondo pluriennale vincolato in entrata al 31 dicembre 2017 ammonta a 1.801.755.985,73 euro di cui 234.464.926,97 euro di parte corrente e 1.567.291.058,76 euro di parte capitale.

2. Il fondo pluriennale vincolato in spesa al 31 dicembre 2017 ammonta a 1.868.380.407,99 euro di cui 161.863.609,99 euro di parte corrente e 1.706.516.798,00 euro di parte capitale.

Art. 5.

Situazione di cassa

1. Il fondo di cassa al 31 dicembre 2016 ammontava a 2.516.568.418,31 euro, le riscossioni nel corso dell'esercizio finanziario 2017 sono state pari a 6.747.795.175,85 euro e i pagamenti pari a 6.939.053.044,99 euro.

2. La situazione di cassa alla chiusura dell'esercizio 2017 è determinata in 2.325.310.549,17 euro.

Art. 6.

Risultato di amministrazione

1. È accertato in 639.833.396,95 euro l'avanzo derivante dal conto consuntivo del bilancio alla fine dell'esercizio 2017.

Art. 7.

Stato patrimoniale al 1° gennaio 2017

1. Sono approvate le situazioni patrimoniali attive e passive dell'esercizio 2016 al 1° gennaio 2017 come riclassificate a seguito dell'adozione dei nuovi principi e delle nuove regole di classificazione come meglio dettagliato nella relativa relazione.

Art. 8.

Conto economico e Stato patrimoniale al 31 dicembre 2017

1. È approvato il risultato economico e le situazioni patrimoniali attive e passive al 31 dicembre 2017 come meglio specificato nell'allegato prospetto e dettagliato nella relativa nota integrativa.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 27 luglio 2018

FEDRIGA

(Omissis).

18R00404



LEGGE REGIONALE 31 luglio 2018, n. 19.

Disposizioni urgenti in materia di rappresentanza istituzionale degli enti locali e modifiche alla legge regionale 12/2015.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 32 dell'8 agosto 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Sostituzione dell'art. 2
della legge regionale n. 12/2015*

1. Nelle more del riordino del sistema delle autonomie locali, l'art. 2 della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali), è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Composizione del CAL*). — 1. Il CAL è composto da una rappresentanza istituzionale di enti locali così formata: *a*) i Comuni di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste quali membri di diritto; *b*) un comune per ciascun ambito territoriale del servizio sociale dei comuni di cui all'art. 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dello stesso articolo.

2. I comuni di cui al comma 1, lettera *b*), sono individuati, ogni cinque anni, per ciascun ambito territoriale, dai sindaci dei comuni compresi nell'ambito, esclusi i sindaci dei comuni di cui al comma 1, lettera *a*). Le conferenze dei sindaci sono convocate, per ciascun ambito territoriale, dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti almeno trenta giorni prima della scadenza del quinquennio; in difetto provvede, previa diffida ad adempiere entro il termine di dieci giorni, l'assessore regionale competente in materia di autonomie locali. Lo stesso sindaco, con l'assistenza del segretario del rispettivo comune, presiede la conferenza.

3. Per individuare i comuni di cui al comma 1, lettera *b*), ogni sindaco esprime un solo voto, uguale e segreto. Risulta individuato il comune che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta individuato il comune con il maggior numero di abitanti. Dell'avvenuta individuazione viene data comunicazione all'assessore regionale competente in materia di autonomie locali.

4. Qualora tra i comuni individuati con le modalità di cui ai commi 2 e 3, non risultino compresi almeno due comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti, si procede ad una elezione suppletiva per l'individuazione di un comune montano e di un comune non montano, entrambi con popolazione sino a 3.000 abitanti. A tal fine, l'assessore regionale competente in materia di autonomie locali, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, ultimo periodo, convoca, in due distinte conferenze, i sindaci dei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti classificati montani di cui all'allegato A) alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia), e i sindaci degli altri comuni, non montani, con popolazione sino a 3.000 abitanti. Ciascuna conferenza è rispettivamente presieduta, con l'assistenza della struttura regionale di cui all'art. 1, comma 5, dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti. L'individuazione dei due comuni avviene con le modalità indicate al comma 3.

5. L'assessore regionale competente in materia di autonomie locali dà atto della composizione del CAL con decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione. Il quinquennio decorre dalla data di pubblicazione del decreto.

6. Partecipano alle attività del CAL i sindaci dei comuni di cui al comma 1, o loro delegati, scelti tra i sindaci dei comuni compresi nello stesso ambito territoriale.

7. La qualità di componente del CAL non comporta il diritto a compensi o rimborsi a carico della regione.»

Art. 2.

*Sostituzione dell'art. 3
della legge regionale n. 12/2015*

1. L'art. 3 della legge regionale n. 12/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Partecipazione ai lavori del CAL*). — 1. Ai fini della valorizzazione e della salvaguardia della coesione territoriale, sociale ed economica delle comunità linguistiche friulana, slovena e tedesca presenti sul territorio regionale, partecipa ai lavori del CAL con diritto di parola un rappresentante per ciascuna assemblea di comunità linguistica di cui all'articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), designato dalla rispettiva assemblea. La consultazione delle assemblee di comunità linguistica di cui all'art. 21, comma 4, della legge regionale n. 26/2014, attinente alle rispettive minoranze, qualora relativa ad atti di cui all'art. 8 della presente legge, si realizza mediante la partecipazione dei rappresentanti delle suddette assemblee ai lavori del CAL con diritto di voto.

2. I Presidenti dell'Associazione regionale Comuni del Friuli-Venezia Giulia (ANCI FVG) e dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani del Friuli-Venezia Giulia (UNCCEM FVG) o loro delegati partecipano, con diritto di parola, alle sedute del CAL.



3. Ai lavori del CAL presenziano i componenti della giunta regionale o del Consiglio regionale proponenti degli atti sottoposti all'esame.».

Art. 3.

Disposizioni di prima applicazione

1. In sede di prima applicazione, le riunioni delle conferenze dei sindaci di cui all'art. 2, commi 2 e 4, della legge regionale n. 12/2015, come sostituito dall'art. 1, hanno luogo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In difetto, previa diffida ad adempiere entro il termine di dieci giorni, provvede alla convocazione l'assessore regionale competente in materia di autonomie locali.

2. L'assessore regionale competente in materia di autonomie locali convoca la prima riunione del CAL.

La presidenza del CAL, fino alla nomina del Presidente, è assicurata dal componente più anziano, che provvede alle successive convocazioni.

Art. 4.

Disposizione transitoria

1. Nelle more dell'insediamento del CAL di cui all'art. 2 della legge regionale n. 12/2015, come sostituito dall'art. 1, il CAL continua a esercitare le sue funzioni nella composizione prevista dall'articolo 2 della legge regionale n. 12/2015 integrata con la partecipazione dei Comuni di Codroipo, Gemona del Friuli, Monfalcone, Sacile, San Daniele del Friuli e Tarvisio. Per tali comuni partecipano alle attività del CAL i sindaci o loro delegati, scelti tra i componenti delle rispettive giunte.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Data a Trieste, addì 31 luglio 2018

FEDRIGA

(*Omissis*).

18R00397

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2018, n. 25.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 (Legge di stabilità regionale 2019).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 410 del 27 dicembre 2018)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Art. 1.

Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa

1. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è autorizzato per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella A, allegata alla presente legge.

2. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

Art. 2.

Alta formazione post-universitaria

1. Al fine di favorire lo sviluppo dell'alta formazione post-universitaria realizzata in forma collaborativa tra gli atenei nonché tra le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica è autorizzata, per ciascuno degli anni 2019-2020-2021, una spesa di euro 1.000.000,00.

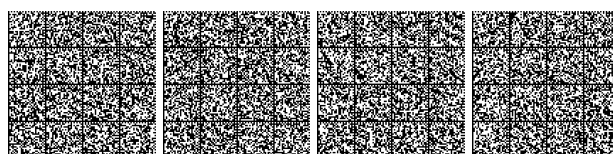
2. Per far fronte agli oneri di cui al comma 1 sono disposte, nell'ambito della Missione 4 Istruzione e diritto allo studio - Programma 4 Istruzione universitaria, le seguenti autorizzazioni di spesa:

esercizio 2019 euro 1.000.000,00;

esercizio 2020 euro 1.000.000,00;

esercizio 2021 euro 1.000.000,00.

3. La Giunta regionale provvede a definire con propri atti criteri e modalità per il finanziamento delle attività di cui al comma 1.



Art. 3.

Contributo straordinario per le celebrazioni del settimo centenario della morte di Dante Alighieri

1. La Regione Emilia-Romagna persegue gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e delle tradizioni storiche del territorio regionale, secondo le previsioni dell'art. 2, comma 1, lettera c), e le finalità di promozione e sostegno della cultura, dell'arte e della musica di cui all'art. 6, comma 1, lettera g), dello statuto regionale. A tal fine sostiene il programma di iniziative celebrative del settimo centenario della morte di Dante Alighieri concedendo al Comune di Ravenna un contributo straordinario di euro 1.000.000,00.

2. Per far fronte agli oneri di cui al comma 1 sono disposte, nell'ambito della Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, le seguenti autorizzazioni di spesa:

esercizio 2020 euro 500.000,00;

esercizio 2021 euro 500.000,00.

3. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo.

Art. 4.

Ulteriori interventi per «Parma capitale italiana della cultura 2020»

1. La Regione Emilia-Romagna persegue gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e delle tradizioni storiche del territorio regionale, secondo le previsioni dell'art. 2, comma 1, lettera c), e le finalità di promozione e sostegno della cultura, dell'arte e della musica di cui all'art. 6, comma 1, lettera g), dello statuto regionale. A tal fine, attraverso uno specifico accordo, concede al Comune di Parma, al Comune di Reggio Emilia e al Comune di Piacenza, finalisti assieme al Comune di Parma nel percorso di selezione nazionale, un contributo straordinario quale concorso alle spese per il programma «Parma capitale italiana della cultura 2020».

2. Per far fronte agli oneri di cui al comma 1 è disposta, nell'ambito della Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, la seguente autorizzazione di spesa:

esercizio 2020 euro 700.000,00.

3. I contenuti sostanziali dell'accordo e le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo sono stabiliti dalla Giunta regionale.

Art. 5.

Contributo straordinario per la realizzazione di un parco tematico archeologico di età medioevale a San Giovanni in Persiceto.

1. La Regione Emilia-Romagna persegue gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e delle tradizioni storiche del territorio regionale, secondo le previsioni dell'art. 2, comma 1, lettera c), e le finalità di promozione e sostegno della cultura di cui all'art. 6, comma 1, lettera

g), dello statuto regionale, nonché, nell'ambito delle funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione, promuove lo sviluppo del turismo quale settore strategico di sviluppo economico, sostenibile e sociale del territorio regionale e riconosce in tale ambito il valore degli attrattori culturali. A tal fine sostiene la realizzazione di un parco tematico archeologico di età medioevale a San Giovanni in Persiceto, concedendo al Comune di San Giovanni in Persiceto un contributo straordinario di euro 1.000.000,00.

2. Per far fronte agli oneri di cui al comma 1 sono disposte, nell'ambito della Missione 7 Turismo - Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo, le seguenti autorizzazioni di spesa:

esercizio 2019 euro 500.000,00;

esercizio 2020 euro 500.000,00.

3. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

Art. 6.

Agevolazioni per le imprese in ambito turistico

1. Al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese del territorio regionale per progetti di investimento volti alla riqualificazione ed al potenziamento delle strutture nel settore del turismo, con particolare riferimento alle strutture ricettive, la Regione è autorizzata ad istituire fondi destinati ad offrire forme di garanzia dei crediti alle imprese per il finanziamento dei suddetti progetti, anche attraverso forme di accordo con operatori regionali e nazionali quali la Cassa depositi e prestiti e il Fondo centrale di garanzia.

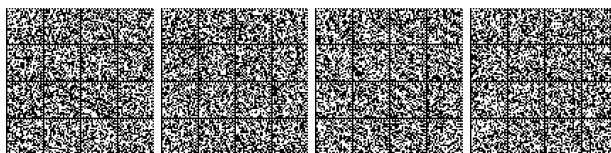
2. I fondi di cui al comma 1 potranno anche contribuire a formare sezioni di cogaranzia, riassicurazione e/o controgaranzia in operazioni strutturate di portafoglio, in accordo con altri operatori del credito e della garanzia.

3. Il fondo è istituito nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, per gli scopi e con le modalità enunciate ai commi 1 e 2, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale.

4. La Regione può altresì incentivare i progetti di investimento, di riqualificazione e potenziamento delle strutture di cui al comma 1 con contributi a fondo perduto alle imprese, la cui assegnazione avviene sulla base di un bando approvato dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato. Il bando definisce gli specifici ambiti e le tipologie di interventi ammessi a finanziamento, i criteri, le procedure e le misure dei contributi.

5. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 3 è autorizzata, per l'esercizio 2019, la spesa di euro 1.500.000,00 e per l'esercizio 2020 la spesa di euro 3.500.000,00, nell'ambito della Missione 7 Turismo - Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo.

6. Per far fronte gli oneri derivanti dal comma 4 è autorizzata, per l'esercizio 2019, la spesa di euro 3.500.000,00 e per l'esercizio 2020 la spesa di euro 16.500.000,00, nell'ambito della Missione 7 Turismo - Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo.



Art. 7.

Contributo al Comune di Mirandola per le azioni del Centro di documentazione sul sisma 2012

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 26 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 (legge di stabilità regionale 2017)) per il proseguimento delle azioni necessarie alla promozione di un Centro di documentazione del sisma 2012, per la conservazione, l'archiviazione e la fruizione dei materiali relativi alla gestione dell'emergenza e della ricostruzione, nell'ambito della Missione 7 Turismo - Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo, sono integrate nel seguente modo:

esercizio 2020 euro 100.000,00;
esercizio 2021 euro 100.000,00.

Art. 8.

Interventi e opere di manutenzione ordinaria e straordinaria

1. Per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzata alla sistemazione della rete idrografica e alla difesa dei versanti e della costa, sono disposte, nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo, le seguenti autorizzazioni di spesa:

esercizio 2019 euro 8.700.000,00;
esercizio 2020 euro 8.700.000,00;
esercizio 2021 euro 8.700.000,00.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

3. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

Art. 9.

Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale

1. Per l'espletamento del servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale, ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), sono disposte, nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo, le seguenti autorizzazioni di spesa:

esercizio 2019 euro 1.000.000,00;
esercizio 2020 euro 1.000.000,00;
esercizio 2021 euro 1.000.000,00.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

3. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

Art. 10.

Contributi all'acquisto di autoveicoli ecologici

1. La Regione è autorizzata a concedere, alle persone fisiche residenti nel territorio regionale, per l'acquisto di autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno immatricolati per la prima volta nel 2019, un contributo pari al costo di tre annualità della tassa automobilistica regionale dovuta, fino ad un importo massimo pari a euro 191,00 per ciascun anno e nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascun esercizio 2019, 2020 e 2021.

2. Con apposito atto della Giunta saranno definite le modalità operative e i tempi per la concessione dei contributi regionali.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 un'autorizzazione di spesa pari ad euro 1.000.000,00, nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento.

Art. 11.

Sistema di trasporto integrato

1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 25 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012), al fine di attivare un sistema di trasporto integrato passeggeri di tipo collettivo, nell'ambito della Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità - Programma 2 Trasporto pubblico locale, è integrata nel modo seguente:

esercizio 2019 euro 1.350.000,00.

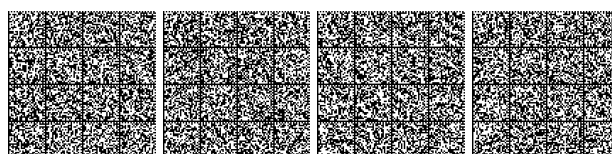
Art. 12.

Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza

1. Per far fronte alle spese derivanti da interventi riferiti all'esecuzione di lavori d'urgenza e di somma urgenza finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica calamità, in materia di difesa del suolo e della costa di competenza regionale, sono disposte, nell'ambito della Missione 11 Soccorso civile - Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali, le seguenti autorizzazioni di spesa:

esercizio 2019 euro 2.000.000,00;
esercizio 2020 euro 2.000.000,00;
esercizio 2021 euro 2.000.000,00.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire quote delle risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.



Art. 13.

Servizio sanitario regionale - risorse aggiuntive correnti

1. Nell'ambito del finanziamento aggiuntivo corrente del Servizio sanitario regionale per livelli di assistenza superiori ai LEA è autorizzato per il bilancio 2019-2021, nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute - Programma 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA, l'importo di euro 20.000.000,00 per le misure a sostegno dell'equilibrio finanziario di aziende ed enti del Servizio sanitario regionale per ammortamenti non sterilizzati relativi agli anni 2001-2011.

Art. 14.

Fondo rotativo per le professioni ed il microcredito

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 13 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 26 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018-2020 (legge di stabilità regionale 2018)), al fine di promuovere l'accesso al credito da parte dei liberi professionisti, degli artigiani e delle imprese artigiane e delle micro imprese del territorio regionale, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 1 Industria, PMI e artigianato, sono integrate nel seguente modo:

esercizio 2020 euro 1.000.000,00;
esercizio 2021 euro 1.000.000,00.

Art. 15.

Contributi alle imprese finalizzati all'associazione ai confidi di primo e secondo grado

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 3 della legge regionale n. 26 del 2016, come già modificate dall'art. 14 della legge regionale n. 26 del 2017, al fine di favorire la stabilità del sistema finanziario a favore delle imprese del territorio regionale, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 1 Industria, PMI e artigianato, sono integrate nel seguente modo:

esercizio 2019 euro 1.300.000,00;
esercizio 2020 euro 1.000.000,00;
esercizio 2021 euro 1.000.000,00.

Art. 16.

Interventi a favore del credito alle imprese

1. La Regione conferisce ai consorzi fidi un fondo finalizzato ad agevolare il ricorso al credito delle piccole e medie imprese (PMI) operanti nei settori dell'industria e dell'artigianato mediante la concessione di garanzie.

2. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di ripartizione del fondo di cui al comma 1, nonché le modalità per assicurare il rispetto della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

3. Per far fronte agli oneri di cui al comma 1 sono disposte, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economi-

co e competitività - Programma 1 Industria, PMI e artigianato, le seguenti autorizzazioni di spesa:

esercizio 2019 euro 2.500.000,00;
esercizio 2020 euro 5.000.000,00;
esercizio 2021 euro 2.500.000,00.

Art. 17.

Partecipazione all'Esposizione universale Expo Dubai 2020

1. La Regione, al fine di valorizzare e promuovere le eccellenze produttive del proprio territorio, partecipa all'Esposizione universale che si terrà nella città di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, nel 2020 (Expo Dubai 2020) con il tema «*Connecting Minds, Creating the Future*». Essa favorisce altresì la partecipazione coordinata e unitaria delle diverse realtà settoriali e di sistema presenti nel territorio secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.

2. Per i fini di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare le azioni e gli atti necessari per l'adesione della Regione Emilia-Romagna alla partecipazione all'Esposizione universale Dubai 2020.

3. Per far fronte agli oneri di cui ai commi 1 e 2 sono disposte, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 1 Industria, PMI e artigianato, le seguenti autorizzazioni di spesa:

esercizio 2019 euro 300.000,00;
esercizio 2020 euro 1.500.000,00;
esercizio 2021 euro 1.000.000,00.

4. La Regione si impegna a promuovere e sostenere, nell'ambito dei programmi settoriali di attività, iniziative sul territorio regionale e all'estero in stretto coordinamento con quelle di Expo Dubai 2020, anche con i fondi stanziati con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti.

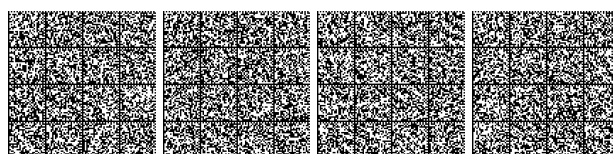
Art. 18.

Promozione centri storici comuni colpiti dal sisma 2012

1. Al fine di far fronte al permanere delle difficoltà nella ripresa delle attività produttive nei centri storici dei trenta comuni colpiti dal sisma del 2012, individuati nell'ordinanza n. 34 del 28 dicembre 2017 del commissario delegato (Individuazione di un nuovo perimetro dei territori dei comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, ai sensi del comma 43, dell'art. 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148), la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere contributi per attività di promozione ed animazione promossa dai comuni medesimi.

2. Per far fronte agli oneri di cui al precedente comma 1 è disposta, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 1 Industria, PMI e artigianato, la seguente autorizzazione di spesa:

esercizio 2019 euro 500.000,00;
esercizio 2020 euro 500.000,00.



3. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, nonché le condizioni per assicurare il rispetto della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

Art. 19.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 26 del 2017 in materia di cofinanziamento contratti di sviluppo

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 15 della legge regionale n. 26 del 2017, come già modificate dall'art. 15 della legge regionale 27 luglio 2018, n. 12 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020), nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 3 Ricerca e innovazione, sono aumentate di euro 1.937.000,00 per l'esercizio 2019, di euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2020 e integrate per euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2021.

Art. 20.

Cofinanziamento programmi nelle aree di crisi non complessa

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a cofinanziare i programmi di investimento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015 (Termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali), finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriale non complessa.

2. A tal fine è disposta, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 3 Ricerca e innovazione, l'autorizzazione di spesa di euro 563.000,00 per l'esercizio finanziario 2019.

3. La Giunta regionale provvede a definire con propri atti criteri e modalità per il cofinanziamento delle attività di cui al comma 1.

Art. 21.

Investimenti tecnologici per il rilancio del Centro ENEA del Brasimone

1. Al fine di dare corso agli obiettivi previsti dal protocollo con l'Ente nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e con la Regione Toscana per il rilancio del Centro ENEA del Brasimone, la Regione è autorizzata a concedere contributi finalizzati a sostenere investimenti connessi a progetti di sviluppo del Centro da parte di ENEA o di altri soggetti pubblici e privati operanti nel campo della ricerca scientifica e in attività di alta tecnologia.

2. Per far fronte agli oneri di cui al comma 1, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 3 Ricerca e innovazione, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

esercizio 2019 euro 500.000,00;
esercizio 2020 euro 1.000.000,00;
esercizio 2021 euro 2.000.000,00.

3. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

Art. 22.

Scuola superiore sport invernali turismo «ski college»

1. La Regione è autorizzata a sostenere l'avvio e il funzionamento della scuola superiore sport invernali e turismo «ski college» dell'Istituto Cavazzi di Pavullo nel Frignano - sede distaccata di Pievepelago - attraverso contributi finalizzati a sostenere gli studenti nel coniugare lo studio e la pratica sportiva permanendo nei territori montani, contrastandone lo spopolamento in coerenza alle politiche di arricchimento dell'offerta di istruzione e alle strategie di sviluppo economico e turistico del territorio.

2. Per far fronte agli oneri di cui al comma 1 sono disposte, nell'ambito della Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Programma 3 Sostegno all'occupazione, le seguenti autorizzazioni di spesa:

esercizio 2019 euro 300.000,00;
esercizio 2020 euro 300.000,00;
esercizio 2021 euro 300.000,00.

3. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

Art. 23.

Aiuti di Stato integrativi sul Programma di sviluppo rurale 2014-2020

1. La Regione è autorizzata ad attivare aiuti di Stato integrativi per il finanziamento del tipo di operazioni 7.4.01 «Strutture polifunzionali socioassistenziali per la popolazione», realizzate nell'ambito della Priorità P6 - Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali - e della Focus area P6B «Stimolare lo sviluppo nelle zone rurali» - del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, con le medesime modalità e condizioni previste dal Programma stesso, per l'importo di euro 2.500.000,00.

2. All'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA)) in qualità di organismo pagatore delle misure individuate nel Programma di sviluppo rurale 2014-2020.

3. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1 è disposta, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, l'autorizzazione di spesa di euro 2.500.000,00 sull'esercizio 2019.



Art. 24.

Attività di controllo nel settore ortofrutticolo e vitivinicolo

1. Al fine di rispettare la disciplina dell'Unione europea relativa alle erogazioni di contributi nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato del settore ortofrutticolo e vitivinicolo, la Regione può affidare a soggetti pubblici o privati lo svolgimento di attività di verifica e controllo amministrativo sui beneficiari, in applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

2. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta, per l'esercizio 2021, un'autorizzazione di spesa pari ad euro 100.000,00 nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare.

Art. 25.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio di previsione 2019-2021 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

Art. 26.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2019.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 27 dicembre 2018

BONACCINI

(*Omissis*).

19R00039

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2018, n. 26.

Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte prima - n. 411 del 27 dicembre 2018).

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

Art. 1.

Stati di previsione delle entrate e delle spese

1. Per l'esercizio finanziario 2019 sono rispettivamente previste entrate di competenza per 17.210.736.085,67 euro e di cassa per 17.034.019.424,83 euro e autorizzati impegni di spesa per 17.210.736.085,67 euro e pagamenti per 16.729.200.527,11 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

2. Per l'esercizio finanziario 2020 sono rispettivamente previste entrate di competenza per 15.730.480.762,89 euro e autorizzati impegni di spesa per 15.730.480.762,89 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

3. Per l'esercizio finanziario 2021 sono rispettivamente previste entrate di competenza per 15.490.735.921,79 euro e autorizzati impegni di spesa per 15.490.735.921,79 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

Art. 2.

Allegati al bilancio

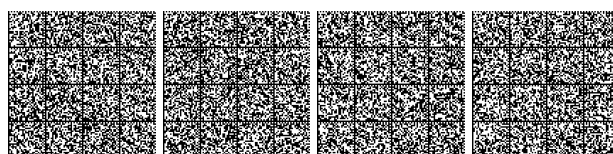
1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 1);

b) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);

c) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);

d) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);



e) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 5);

f) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 6);

g) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 7);

h) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 8);

i) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 9);

j) il prospetto dei limiti di indebitamento (allegato 10);

k) la nota integrativa (allegato 11) recante i riferimenti di cui agli allegati 14 e 15;

l) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 12);

m) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 13);

n) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato presunto di amministrazione (allegato 14);

o) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con risorse disponibili (allegato 15);

p) l'elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2019-2021 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio (allegato 16);

q) il prospetto verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (allegato 17).

Art. 3.

Fondo di riserva del bilancio di cassa

1. Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio 2019 è determinato per l'esercizio medesimo in euro 670.000.000,00.

Art. 4.

Attuazione del titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011

1. Per l'attuazione del titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti la gestione sanitaria per l'iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese.

Art. 5.

Rinuncia all'esecuzione di crediti di modesta entità

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia ai crediti che la regione vanta in materia di entrate di natura non tributaria quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento sia valutato eccessivo rispetto all'ammontare delle singole partite di credito, ed a condizione che queste ultime non superino singolarmente la somma di euro 12,00.

Art. 6.

Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui e prestiti già autorizzati negli anni precedenti

1. In applicazione dell'art. 40, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011 è autorizzato per l'anno 2019 il ricorso al debito, per far fronte ad effettive esigenze di cassa, fino all'importo complessivo di euro 1.216.226.214,33, a copertura del presunto disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2018 determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati dall'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 27 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020), rideterminati dall'art. 6 della legge regionale 27 luglio 2018, n. 12 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020).

2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 4,5 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di trenta anni.

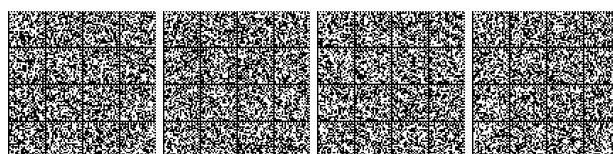
3. È autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019.

4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui e prestiti obbligazionari predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

5. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti. La regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite.

6. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, trova la copertura nel bilancio di previsione, nell'ambito degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di spesa, distinti per quota di rimborso di interessi e del capitale, afferenti alla missione 50, programmi 1 e 2.

7. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2021 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.



8. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto al comma 6, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull'entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

9. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie.

Art. 7.

Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di cassa

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto l'accensione di anticipazioni di cassa per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, disponendo nello stesso atto le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2019.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 27 dicembre 2018

BONACCINI

(Omissis).

19R00040

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2018, n. 44.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2017.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 34 del 3 agosto 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 37 dello statuto;

Visto l'art. 63 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, espresso in data 5 giugno 2018, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);

Considerato quanto segue:

1. i risultati della gestione relativi all'esercizio finanziario 2017 risultano evidenziati dal conto del bilancio, con particolare riferimento all'avanzo finanziario ed al risultato complessivo di amministrazione, dal conto economico e dallo stato patrimoniale relativi a tale esercizio;

2. i risultati della gestione relativi all'esercizio finanziario 2017, comprensivi dei risultati del Consiglio regionale e degli organismi strumentali, sono evidenziati nel rendiconto consolidato, composto da conto del bilancio, conto economico e stato patrimoniale consolidati;

3. al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA
la presente legge:

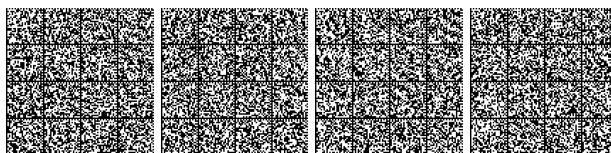
Capo I

RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Art. 1.

Rendiconto generale 2017

1. Ai sensi dell'art. 63, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è approvato il rendiconto generale relativo all'esercizio 2017, comprensivo del conto del bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale, di cui all'Allegato 1, che determina le seguenti risultanze:



a) GESTIONE DEI RESIDUI		
1) Residui attivi		
Stanziamiento definitivo (col. 1/E)		6.276.412.491,50
Somme accertate in diminuzione in sede di rendiconto (Col. 10/E)	202.109.117,18	
Somme accertate in aumento in sede di rendiconto (Col. 11/E)	24.888.974,60	-177.220.142,58
Accertamento definitivo		6.099.192.348,92
Somme rimosse (Col. 4/E)		2.399.666.477,36
Somme da riscuotere (Col. 12/E)		3.699.525.871,56
2) Residui passivi		
Stanziamiento definitivo (Col. 1/S)		6.403.265.590,14
Somme accertate in diminuzione in sede di rendiconto:		
a) per insussistenza (Col. 10/S)	211.098.368,14	
b) per perenzione (Col. 11/S)	0,00	-211.098.368,14
Accertamento definitivo		6.192.167.222,00
Somme pagate (Col. 4/S)		2.252.134.973,35
Somme da pagare (Col. 12/S)		3.940.032.248,65
b) GESTIONE DELLA COMPETENZA		
1) Gestione dell'entrata		
Previsione definitiva (Col. 2/E)		19.999.128.358,59
Saldo eccedenze e minori entrate accertate in sede di rendiconto (Col. 8/E)		-8.543.183.753,71
Accertamento definitivo (Col. 7/E)		11.455.944.604,88
Somme rimosse (Col. 5/E)		9.535.423.042,78
Somme rimaste da riscuotere (Col. 13/E)		1.920.521.562,10
2) Gestione della spesa		
Previsione definitiva (Col. 2/S)		19.999.128.358,59
Somme accertate in diminuzione in sede di rendiconto (Col. 8/S)		7.999.231.783,52
Impegni definitivi (Col. 7/S)		11.999.896.575,07
Somme pagate (Col. 5/S)		9.620.653.348,86
Somme rimaste da pagare (Col. 13/S)		2.379.243.226,21

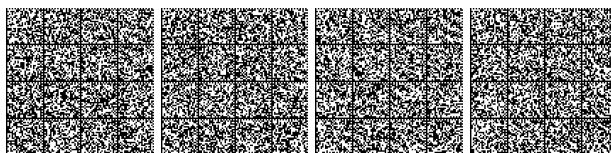


c) GESTIONE DI CASSA

1) Giacenza di cassa al 31.12.2016	212.523.233,96	212.523.233,96
2) Entrata (Titolo da I a VI)		
Stanziamento definitivo (Col. 3/E)	23.377.626.059,74	
Riscossioni:		
Somme rimosse in conto residui (Col. 4/E)	2.399.666.477,36	
Somme rimosse in conto competenza (Col. 5/E)	9.535.423.042,78	
Totale riscossioni (Col. 6/E)	11.935.089.520,14	11.935.089.520,14
Saldo fra Eccedenze e Minori riscossioni sugli stanziamenti di cassa (Col. 9/E)	-11.442.536.539,60	
3) Uscita		
Stanziamento definitivo (Col. 3/S)	23.374.712.868,44	
Pagamenti:		
Somme pagate in conto residui (Col. 4/S)	2.252.134.973,35	
Somme pagate in conto competenza (Col. 5/S)	9.620.653.348,86	
Totale pagamenti (Col. 6/S)	11.872.788.322,21	11.872.788.322,21
Minori pagamenti sugli stanziamenti di cassa (Col. 9/S)	-11.501.924.546,23	
4) Giacenza di cassa al 31.12.2017		274.824.431,89

RISULTATO DELLA GESTIONE

SITUAZIONE FINANZIARIA	GESTIONE RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALE
Giacenza di cassa al 31.12.2016	212.523.233,96		212.523.233,96
Riscossioni	2.399.666.477,36	9.535.423.042,78	11.935.089.520,14
TOTALE	2.612.189.711,32	9.535.423.042,78	12.147.612.754,10
Pagamenti	2.252.134.973,35	9.620.653.348,86	11.872.788.322,21
Giacenza di cassa al 31.12.2017	360.054.737,97	-85.230.306,08	274.824.431,89
Residui attivi	3.699.525.871,56	1.920.521.562,10	5.620.047.433,66
TOTALE	4.059.580.609,53	1.835.291.256,02	5.894.871.865,55
Residui passivi	3.940.032.248,65	2.379.243.226,21	6.319.275.474,86
Fondo Pluriennale Vincolato anni successivi			-255.575.840,00
SALDO FINANZIARIO 2017	119.548.360,88	-543.951.970,19	-679.979.449,31



2. Le somme da riscrivere nel bilancio di previsione per l'esercizio 2018 per effetto di obblighi di legge, sono determinate in € 2.083.283.756,36.

3. In conseguenza del saldo finanziario di € -679.979.449,31 di cui al comma 1 e delle somme vincolate da riscrivere per legge, pari ad € 2.083.283.756,36, di cui al comma 2 del presente articolo, il rendiconto generale dell'esercizio 2017 chiude con un disavanzo di € 2.763.263.205,67.

4. Il conto economico è approvato con un risultato economico positivo di € 267.757.254,91.

5. Lo stato patrimoniale è approvato con un totale dell'attivo e del passivo pari a € 7.322.695.314,70.

Art. 2.

Rendiconto consolidato Giunta - Consiglio 2017

1. Ai sensi dell'art. 63, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011, è approvato il rendiconto consolidato Giunta - Consiglio relativo all'esercizio 2017, comprensivo del conto del bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale, di cui all'Allegato 2.

Capo II

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 agosto 2018

ROSSI

(*Omissis*).

18R00407

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2018, n. 45.

Bilancio di previsione finanziario 2018-2020. Assestamento.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 34 del 3 agosto 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 37 dello statuto;

Visto l'art. 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 79 (Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020);

Visto il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, espresso in data 5 giugno 2018, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);

Considerato quanto segue:

1. In base alle risultanze del rendiconto relativo all'esercizio 2017 risulta necessario procedere all'aggiornamento degli stati previsionali della competenza e della cassa, nonché del risultato di amministrazione presunto 2017;

2. Conseguentemente occorre procedere a rendere definitivi i dati previsti in via presuntiva dalla legge di bilancio ed all'iscrizione della componente negativa del risultato di amministrazione;

3. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;



APPROVA
la presente legge:

Capo I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO

Art. 1.

Variazioni delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020

1. Agli stati previsionali della competenza e della cassa relativi all'entrata ed alla spesa del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 sono apportate le variazioni indicate nell'allegato A «Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 - Entrata» e nell'allegato B «Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 - Spesa».

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 è modificato nella misura complessiva indicata dalle seguenti risultanze:

	Cassa	Residui	2018	2019	2020
<u>Entrata</u>	2.137.249.831,78	0,00	1.262.506.346,75	200.000,00	800.000,00
<u>Spesa</u>	1.230.342.340,19	0,00	1.262.506.346,75	200.000,00	800.000,00
<u>Saldo</u>	906.907.491,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Art. 2.

Autorizzazioni di spesa per l'anno 2018

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate, per competenza e per cassa, nell'importo indicato all'allegato B «Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 - Spesa».

Art. 3.

Debiti perenti

1. Lo stanziamento relativo alla ricostituzione della copertura dei residui passivi dichiarati perenti è assestato, per competenza e cassa, alla cifra complessiva di euro 341.814.211,41.

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2017, N. 79 (BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018 - 2020)

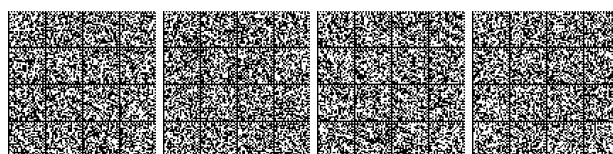
Art. 4.

Disavanzo da debito autorizzato e non contratto. Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 79/2017

1. L'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 79 (Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020) è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Disavanzo da debito autorizzato e non contratto*). — 1. A seguito della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2017, il disavanzo determinato da debito autorizzato e non contratto è quantificato in euro 2.057.104.668,12.

2. Nell'esercizio 2018 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per complessivi euro 2.057.104.668,12 solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa.».



Art. 5.

Sostituzione dell'allegato D) della legge regionale n. 79/2017

1. L'allegato D) della legge regionale n. 79/2017, recante il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento, è sostituito dall'allegato C della presente legge «Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento delle regioni e delle province autonome».

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 agosto 2018

ROSSI

(*Omissis*).

18R00408

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2018, n. 46.

Disposizioni in materia di procedura di gara ed incentivi per funzioni tecniche. Modifiche alla l.r. 38/2007.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 10 agosto 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, quarto comma della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed in particolare l'art. 93;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 che ha inserito i commi dal 7-bis al 7-quinquies nell'art. 93 del decreto legislativo n. 163/2006 sui fondi di incentivazione;

Vista la legge 28 gennaio 2016, n. 11 (Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera g), concernente «la previsione di una disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e di una disciplina per l'esecuzione di lavori, servizi forniture in economia ispirate a criteri di massima semplificazione e rapidità dei procedimenti, salvaguardando i principi di trasparenza e imparzialità della gara»;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

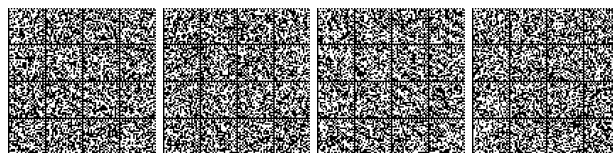
Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56);

Considerato quanto segue:

1. Il principio di massima semplificazione e rapidità dei procedimenti per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui alla legge n. 11/2016 sopra richiamata impone la necessità di contemperare i principi indicati nell'art. 30 del Codice dei contratti pubblici, ed in particolare i principi di proporzionalità, economicità e tempestività, con il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 36 dello stesso Codice, assicurando al contempo la più ampia partecipazione degli operatori economici nonché la trasparenza, la correttezza e la massima semplificazione delle procedure;

2. L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nelle Linee guida n. 4 recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici» aggiornate con delibera del Consiglio 1° marzo 2018, n. 206, ha espressamente indicato che il principio di rotazione non trova applicazione «laddove il nuovo affidamento avvenga tramite le procedure ordinarie o comunque aperte al mercato nelle quali la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione»;



3. Al fine di semplificare la gestione delle procedure negoziate quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, occorre prevedere per le stazioni appaltanti del territorio regionale, specialmente nel caso in cui pervenga un numero notevole di offerte, la facoltà di anticipare l'apertura delle offerte economiche prima di verificare la documentazione amministrativa attestante l'assenza dei motivi di esclusione ed il rispetto dei criteri di selezione, così come già previsto all'art. 35-*bis* della l.r. 38/2007 nelle procedure aperte di importo inferiore alla soglia comunitaria quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo;

4. Per le suddette finalità occorre pertanto inserire una disposizione nel capo V della l.r. 38/2007 (Disposizioni in materia di organizzazione amministrativa) in modo da consentire una riduzione notevole dei tempi e dei costi delle gare pubbliche non di interesse transfrontaliero, garantendo al contempo una più ampia partecipazione degli operatori economici non operando alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione;

5. La Regione Toscana in attuazione della legge n. 56/2014 ha approvato la l.r. 22/2015, il cui art. 2, tra le funzioni oggetto di trasferimento alla regione, prevede - tra le altre - le funzioni in materia di difesa del suolo e di strade regionali che hanno determinato un aumento considerevole dell'attività amministrativa inerente alla programmazione degli interventi e la predisposizione delle procedure di appalto, con particolare riferimento ai lavori pubblici;

6. Il notevole aumento del numero delle procedure di gara pone la necessità di rivedere le modalità organizzative delle funzioni del presidente di gara e degli ufficiali roganti, mediante alcune circoscritte modifiche alle disposizioni del capo VII (Disciplina dell'attività contrattuale della Regione e degli enti dipendenti) ed in particolare all'art. 57 (Presidenza delle gare) e all'art. 58 (Ufficiale rogante) della l.r. 38/2007, al fine di prevedere una disciplina più flessibile, adattabile in relazione alle esigenze che si potranno porre;

7. In ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 163/2006 che hanno istituito il fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 93, comma 7-*bis*, per le attività di progettazione e le altre attività tecniche ivi previste, occorre procedere alla disciplina del fondo finalizzato alla corresponsione degli incentivi nei confronti dei dipendenti regionali designati nei gruppi tecnici incaricati di svolgere le attività di progettazione di opere pubbliche, e costituito dalle risorse destinate, nella misura massima del 2 per cento per ciascuna opera, per le opere iniziate o in corso nel periodo 19 agosto 2014-18 aprile 2016;

8. Per le suddette finalità occorre procedere all'inserimento di due disposizioni specifiche nel capo X (Disposizioni transitorie e finali) della l.r. 38/2007 - articoli 71-*bis* e 71-*ter* - prevedendo al contempo, nel capo VII (Disciplina dell'attività contrattuale della Regione e degli enti dipendenti), l'abrogazione dell'art. 52 (Incentivo al personale dipendente incaricato della progettazione e delle attività tecnico-amministrative connesse) che risulta superato;

9. Relativamente ai suddetti fondi regionali di incentivazione, il 15 giugno 2018 è stato stipulato specifico accordo con le rappresentanze sindacali del personale delle categorie;

10. La presente legge comporta oneri a carico del bilancio regionale che trovano adeguata copertura come indicato nella presente legge e nella relazione tecnico-finanziaria;

11. Al fine di consentire una rapida operatività delle modifiche normative previste dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge:

Art. 1.

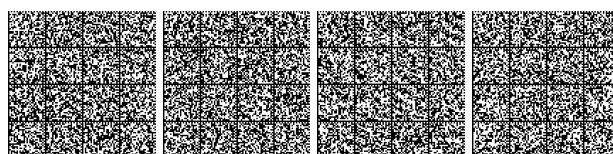
Disposizioni per la semplificazione della gestione amministrativa delle procedure negoziate sotto soglia. Inserimento dell'art. 35-ter nella l.r. 38/2007

1. Dopo l'art. 35-*bis*, della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) è inserito il seguente:

«Art. 35-*ter* (Disposizioni per la semplificazione della gestione amministrativa delle procedure negoziate sotto soglia). — 1. Nelle procedure negoziate, quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, le stazioni appaltanti possono decidere di esaminare le offerte economiche prima di verificare la documentazione amministrativa attestante l'assenza dei motivi di esclusione ed il rispetto dei criteri di selezione ai sensi del d.lgs. 50/2016. Nell'avviso di manifestazione di interesse sono indicate l'intenzione di avvalersi di tale possibilità e le modalità di verifica, anche a campione, dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione.

2. La verifica di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, in modo che nessun appalto sia aggiudicato ad un offerente che debba essere escluso ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 o che non soddisfi i criteri di selezione stabiliti nel bando.

Nel caso di applicazione dell'esclusione automatica delle offerte di cui all'art. 97, comma 8, del d.lgs. 50/2016, la soglia di anomalia è ricalcolata sulla base dell'esito della verifica.».



Art. 2.

Incentivo al personale dipendente incaricato della progettazione e delle attività tecnico-amministrative connesse. Abrogazione dell'art. 52 della l.r. 38/2007

1. L'art. 52 della l.r. 38/2007 è abrogato.

Art. 3.

*Presidenza delle gare.
Sostituzione dell'art. 57 nella l.r. 38/2007*

1. L'art. 57 della l.r. 38/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 57 (Presidenza delle gare). — 1. Nelle procedure aperte e ristrette le funzioni di presidente di gara sono svolte da dirigenti dell'ente appaltante designati: a) per la giunta regionale, con decreto del direttore competente in materia di contratti; b) per i soggetti di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b), secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti o atti interni di organizzazione.

2. Nelle ipotesi in cui è prevista la nomina della commissione giudicatrice, trovano applicazione gli articoli 77 e 78 del d.lgs. 50/2016 e le relative disposizioni transitorie.»

Art. 4.

*Ufficiale rogante.
Modifiche all'art. 58 della l.r. 38/2007*

1. Il comma 5 dell'art. 58 della l.r. 38/2007 è sostituito dal seguente:

«5. L'ufficiale rogante può svolgere le funzioni segretarie della commissione giudicatrice di cui all'articolo 77 del d.lgs. 50/2016. Nelle sedute riservate della commissione, l'ufficiale rogante svolge le funzioni di segretario nelle ipotesi individuate con deliberazione della giunta regionale.»

Art. 5.

Disposizioni in materia di compensi per la progettazione e per le altre attività tecniche di cui all'art. 93 del decreto legislativo n. 163/2006. Inserimento dell'art. 71-bis nella l.r. 38/2007

1. Dopo l'art. 71 della l.r. 38/2007 è inserito il seguente:

«Art. 71-bis (Disposizioni in materia di compensi per la progettazione e per le altre attività tecniche di cui all'art. 93 del d.lgs. 163/2006). — 1. Il fondo per la progettazione e l'innovazione (di seguito denominato fondo), di cui all'articolo 93, comma 7-bis, del d.lgs. 163/2006 è costituito dal complesso delle risorse finanziarie finalizzate all'erogazione del compenso ai dipendenti regionali designati nei gruppi tecnici incaricati di svolgere le attività di progettazione di opere pubbliche. A tale fondo la Regione ha destinato, per le opere iniziate o in corso nel periodo 19 agosto 2014-18 aprile 2016, risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara.

2. Ai sensi dell'articolo 93, commi 7-ter e 7-quater, del d.lgs. 163/2006, il fondo:

a) per l'80 per cento delle risorse finanziarie è ripartito, previo accantonamento delle somme necessarie per la copertura degli oneri che gravano sull'amministrazione compresa l'Imposta regionale attività produttive (IRAP), per ciascuna opera o lavoro, tra i dipendenti regionali designati nei gruppi tecnici incaricati di svolgere le attività di progettazione, con esclusione delle attività manutentive.

b) per il 20 per cento delle risorse finanziarie è destinato all'acquisto da parte dell'amministrazione regionale di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti d'innovazione, d'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini, secondo modalità da definire con deliberazione della giunta regionale.

3. Le risorse del fondo individuate al comma 2, lettera a), restano disciplinate dalle disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 16 marzo 2010, n. 31/R (Disciplina dei fondi regionali di incentivazione per le attività di pianificazione e progettazione svolte da personale regionale) per quanto non diversamente disposto dal presente articolo. In particolare continuano ad applicarsi:

a) le percentuali degli importi posti a base di gara per la costituzione del fondo;

b) i criteri e le modalità per l'individuazione del personale avente titolo;

c) i criteri e le modalità per la ripartizione del fondo tra il personale che ha partecipato alle attività incentivate;

d) le modalità di erogazione dei compensi, in coerenza con quanto disposto al comma 4.

4. All'erogazione dei compensi di cui al comma 2, lettera a), si provvede annualmente previa verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 7. Con deliberazione della giunta regionale, da adottarsi nel termine di novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, vengono definiti i criteri di priorità per la liquidazione degli incentivi di cui al comma 2, lettera a).

5. Nel caso di incrementi dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, depurato dal ribasso d'asta offerto, le quote di cui all'articolo 12 del d.p.g.r. 31/R/2010 relative alle figure coinvolte nella fase esecutiva della realizzazione dell'opera, sono ridotte secondo le seguenti percentuali:

a) 3 per cento per ogni mese di ritardo;

b) 5 per cento per incrementi sul costo dell'opera fino al 5 per cento;

c) 10 per cento per incrementi sul costo dell'opera fino al 10 per cento;

d) 20 per cento per incrementi sul costo dell'opera fino al 20 per cento;

e) 30 per cento per incrementi sul costo dell'opera fino al 30 per cento;



f) 40 per cento per incrementi sul costo dell'opera fino al 40 per cento;

g) 50 per cento per incrementi superiori al 40 per cento.

6. In caso sia di ritardo che di incremento dei costi di un'opera o un lavoro, le riduzioni per il ritardo nella realizzazione si sommano a quelle previste per l'incremento dei costi. Non sono computati nel termine per l'esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensione per varianti incorso d'opera di cui all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del d.lgs. 163/2006, le proroghe concesse, nonché i ritardi connessi a cause di forza maggiore. Le medesime varianti non determinano le riduzioni previste al comma 5 per incremento dei costi.

Le riduzioni si applicano anche alle figure coinvolte nella fase progettuale dell'opera o del lavoro nel caso in cui il responsabile del procedimento accerti che l'incremento dei tempi o dei costi è imputabile anche ad attività della fase progettuale. Nel caso in cui il responsabile unico del procedimento (RUP) accerti che la responsabilità degli incrementi dei tempi e dei costi è imputabile alla sola fase progettuale, le riduzioni si applicano esclusivamente alle figure coinvolte nelle attività relative alla fase di progettazione dell'opera o del lavoro.

7. Il personale dirigente non ha titolo al compenso. I compensi percepiti dai singoli dipendenti delle categorie non possono superare, per ciascun anno solare, il tetto del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo in godimento del dipendente, comprensivo della retribuzione di risultato o dei compensi di produttività percepiti l'anno precedente.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle attività di progettazione ed alle altre attività tecniche svolte nel periodo 19 agosto 2014 - 18 aprile 2016. Continuano inoltre ad applicarsi alle procedure avviate prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016».

Art. 6.

Oneri finanziari per i compensi per la progettazione e per le altre attività tecniche di cui all'art. 93 del decreto legislativo n. 163/2006. Inserimento dell'art. 71-ter nella l.r. 38/2007

1. Dopo l'art. 71-bis della l.r. 38/2007 è inserito il seguente:

«Art. 71-ter (Oneri finanziari per i compensi per la progettazione e per le altre attività tecniche di cui all'art. 93 del d.lgs. 163/2006.). — 1. Agli oneri per il fondo di cui all'art. 71-bis, comma 1, relativi al periodo 19 agosto 2014-18 aprile 2016, si fa fronte, fino ad un massimo di euro 1.620.000,00 nel triennio 2018-2020, come segue:

euro 432.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a valere sugli stanziamenti della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 10 «Risorse umane», Titolo 1 «Spese correnti» del Bilancio di previsione 2018-2020;

euro 108.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a valere sugli stanziamenti della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 08 «Statistica e sistemi informativi», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del Bilancio di previsione 2018-2020.

2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1 al bilancio di previsione 2018-2020 sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo rispettivamente per competenza e cassa e di sola competenza:

Anno 2018

in diminuzione, Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 10 «Risorse umane», Titolo 1 «Spese correnti» per euro 108.000,00;

in aumento, Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 08 «Statistica e Sistemi informativi», Titolo 2 «Spese in conto capitale» Per euro 108.000,00;

Anno 2019

in diminuzione, Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 10 «Risorse umane», Titolo 1 «Spese correnti» per euro 108.000,00;

in aumento, Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 08 «Statistica e sistemi informativi», Titolo 2 «Spese in conto capitale», per euro 108.000,00;

Anno 2020

in diminuzione, Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 10 «Risorse umane», Titolo 1 «Spese correnti» per euro 108.000,00;

in aumento, Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 08 «Statistica e sistemi informativi», Titolo 2 «Spese in conto capitale», per euro 108.000,00».

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

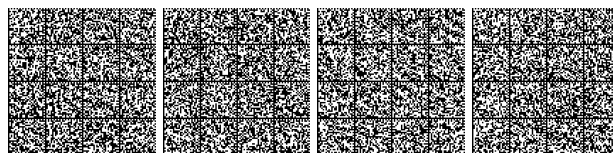
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 6 agosto 2018

La Vicepresidente: BARNI

(Omissis).

18R00409



REGIONE SICILIA

LEGGE 9 agosto 2018, n. 15.

Istituzione della Giornata regionale del ricordo e della legalità e del Forum permanente contro la mafia e la criminalità organizzata.*(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 36 del 17 agosto 2018)*L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATOIL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Giornata regionale del ricordo e della legalità

1. La Regione riconosce il 30 aprile di ogni anno quale «Giornata regionale del ricordo e della legalità», al fine di ricordare tutti i caduti vittime della mafia e delle altre forme di criminalità organizzata.

2. In occasione della «Giornata regionale del ricordo e della legalità» sono organizzati, nell'ambito del territorio della Regione ed in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado: cerimonie, commemorazioni, iniziative, incontri e momenti di comune riflessione e narrazione dei fatti storici relativi al fenomeno criminale denominato «mafia» così da preservarne e custodirne la memoria storica.

Art. 2.

Forum permanente contro la mafia e la criminalità organizzata

1. È istituito il Forum permanente contro la mafia e le altre forme di criminalità organizzata, di seguito denominato Forum, quale strumento di dialogo e di confronto fra le istituzioni, le associazioni, le fondazioni, i comitati e tutti i soggetti istituzionali e della società civile, coinvolti nell'attività di contrasto alla mafia ed alla criminalità organizzata e nella promozione della cultura della legalità.

2. Il Forum ha sede presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro ed è presieduto dall'assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro.

3. Il Forum esprime parere, su richiesta ed in maniera non vincolante, alla giunta regionale sugli atti relativi agli indirizzi da adottare relativamente a provvedimenti in materia di contrasto alla mafia ed alla criminalità organizzata e sulla promozione della cultura della legalità. Il Forum può, altresì, in autonomia ed in modo non vincolante, formulare alla giunta regionale pareri e proposte nell'ambito degli interventi da attuare in materia di contrasto alla mafia ed alla criminalità organizzata e sulla promozione della cultura della legalità.

4. La giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, sentita la Commissione legislativa «Affari Istituzionali» dell'Assemblea regionale siciliana, stabilisce i criteri e le modalità per la composizione ed il funzionamento del Forum assicurando la presenza, in misura prevalente, di rappresentanti di associazioni, fondazioni e comitati con comprovata esperienza nell'attività di contrasto alla mafia ed alla criminalità organizzata e promozione della cultura della legalità, svolta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta di adesione al Forum.

5. Il Forum ha l'obbligo di riunirsi almeno due volte durante l'anno, di cui una, in seduta pubblica, in occasione della «Giornata regionale del ricordo e della legalità» di cui all'art. 1.

6. La partecipazione al Forum da parte dei soggetti di cui al comma 4 è a titolo gratuito e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

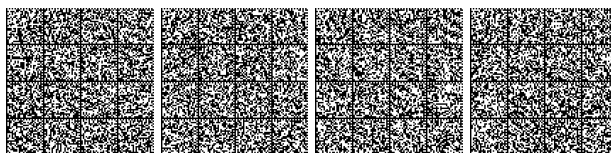
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 agosto 2018

MUSUMECI

*Assessore regionale
per la famiglia, le politiche sociali
ed il lavoro*
IPPOLITO*(Omissis).*

18R00399

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

MODALITÀ PER LA VENDITA

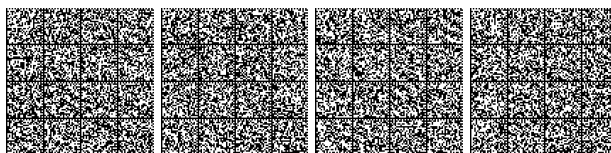
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

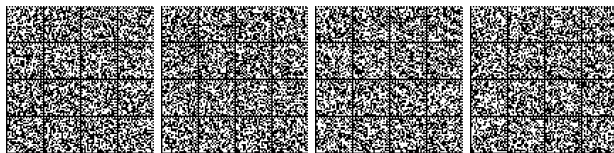
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		€	1,00
serie generale		€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione		€	1,50
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico		€	1,00
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione		€	6,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico		€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € **1,01 (€ 0,83 + IVA)**

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 2,00

